



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello,
nel procedimento ex art. 67 e ss. CCII introdotto da [REDACTED] (C.F.:
[REDACTED]), nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED]
alla via [REDACTED] e con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, dott.
[REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 02/12/2025
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta e fattibilità
del piano;

vista la relazione conclusiva dell'OCC dalla quale emerge che lo stesso è stato comunicato
a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni da parte del
creditore chirografario, [REDACTED], il quale ha espresso parere negativo sulla proposta di
piano di ristrutturazione dei debiti fondato, in estrema sintesi, sulla carenza del requisito di
meritevolezza ex art. 69 comma 1 CCII in capo alla ricorrente e sulla non convenienza
rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che l'OCC incaricato, esaminate le predette osservazioni, non ha ritenuto di
apportare modifiche al piano;

rilevato inoltre che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 78.747,00, il piano
depositato dalla ricorrente, è delineato come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € **6.381,50**, al lordo degli accessori di legge, a titolo di compenso per l'O.C.C., ed € **2.000,00**, oltre accessori di legge, quale compenso del procuratore legale;
2. pagamento immediato del creditore privilegiato [REDACTED] dell'importo di euro **30.000,00**;



3. pagamento integrale dei restanti debiti pari a € **48.747,00** (per spese legali e di procedura esecutiva immobiliare [REDACTED] del Tribunale di Ancona, per debito verso [REDACTED] nonché per finanziamento contratto con la società [REDACTED]) con n. **70 rate mensili** dell'importo di euro **687,00** e moratoria di un anno dalla sentenza di omologazione al fine di consentire la soddisfazione delle prededuzioni;

La soddisfazione dei creditori avverrà secondo la seguente divisione in classi:

- I) privilegio ex art. 2808 c.c. e art. 2755 c.c. € 9.327,00 (residuo dare): euro 133,00 mensili;
- II) chirografario € 6.820,00: euro 97,00 mensili;
- III) chirografario € 32.600,00: euro 457,00 mensili;


Tanto premesso, il piano deve essere omologato, previo rigetto delle contestazioni del creditore [REDACTED] alla luce delle seguenti considerazioni.

Circa la dedotta inammissibilità della procedura per carenza del requisito di meritevolezza in capo alla ricorrente, si osserva che dal tenore della relazione particolareggiata dell'OCC, nonché dalla documentazione versata in atti, non si rinvencono condotte, eventualmente perpetuate [REDACTED] connotate da colpa grave, malafede o frode, atte a determinare o aggravare lo stato di sovraindebitamento e, per l'effetto, inibire l'accesso alla procedura che occupa.

Risulta infatti che la ricorrente, per eventi del tutto imprevisi, non riconducibili alla sfera della propria volontà e nello specifico comportanti un aggravio straordinario di spesa per ovviare alle problematiche occasionate all'immobile di proprietà da infiltrazioni di acqua e di umidità, si sia trovata nell'impossibilità di provvedere alla regolare corresponsione delle rate del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto del bene adibito ad abitazione principale, così dovendo accedere ad un ulteriore finanziamento teso ad estinguere il debito nei confronti del creditore ipotecario che nelle more ha avviato la procedura esecutiva immobiliare [REDACTED].

La condizione di insolvenza che ne è derivata risulta fattualmente comprovata in primo luogo dall'avvio dell'esecuzione forzata nonché dai tentativi, effettuati anche stragiudizialmente, di transigere la posizione con il creditore ipotecario tali da giustificare l'esigenza di accedere al credito cd. al consumo, subito messo a disposizione del creditore precedente, onde scongiurare la vendita dell'abitazione principale.

Sul punto va rilevato che il ricorso al credito cd. al consumo, ove optato quale rimedio al fine di sopperire ad una situazione di temporanea difficoltà economica-finanziaria e non avente i caratteri della abitualità, sistematicità e continuità, non assume i caratteri



dell'atto eccedente l'ordinaria amministrazione, anche tenuto conto, nel caso di specie, della impellente necessità della ricorrente, oltre che di estinguere la propria esposizione debitoria, peraltro in via quasi esclusiva nei confronti di un solo debitore e dunque non trattandosi di uno stato di crisi irreversibile con una molteplicità di debiti, di aggiungere linfa ai fini del preminente diritto al mantenimento di un dignitoso tenore di vita.

Deve essere altresì escluso, in forza delle risultanze di cui alla relazione conclusiva dell'OCC, che la ricorrente abbia fornito informazioni inveritiere ai fini dell'ottenimento del finanziamento in parola in quanto, da fonti cui l'istituto di credito ha accesso ai fini del compimento della verifica del merito creditizio del debitore, quali, solo esemplificativamente la Centrale dei Rischi della [REDACTED] emerge come alla data della sottoscrizione del contratto del 15/11/2024 [REDACTED] risultasse già da anni segnalata "a sofferenza" da parte del creditore [REDACTED].

Ne discende come, pertanto, già in sede di stipulazione del contratto, la ricorrente non risultasse idonea a sostenere il finanziamento, tenuto conto del reddito correttamente dichiarato all'atto di compilazione del questionario del merito creditizio e degli impegni finanziari già assunti. Quanto innanzi conferma l'omessa, o quanto meno carente/lacunosa, valutazione del merito creditizio da parte della società finanziaria in violazione delle norme che la disciplinano.

Anche la contestazione circa la convenienza della proposta non può trovare accoglimento in quanto il credito dell'opponente viene soddisfatto con l'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria ex art. 70 comma 7 CCII.

Sul punto, si rileva che il creditore chirografario [REDACTED] verrà integralmente soddisfatto, quanto alla quota capitale di euro 32.600,00, con versamento di rate dell'importo mensile di euro 457,00 per mesi 70 (con moratoria di un anno dall'omologazione del piano).

La proposta, che si appalesa *prima facie* migliorativa, già quanto alle tempistiche di adempimento, rispetto alle previsioni contrattuali di ammortamento in 120 rate mensili con ultima rata prevista al 30/11/2034, è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata che, a mezzo della liquidazione del bene immobile di proprietà della ricorrente già sottoposto a pignoramento, unico cespite utilmente liquidabile, comporterebbe la soddisfazione del solo creditore ipotecario, nulla residuando per quelli chirografari.

Infine, a fondamento del rigetto dell'ulteriore doglianza concernente la mancata previsione nella proposta di piano delle somme dovute a [REDACTED] a titolo di interessi, deve porsi il richiamo alle caratteristiche che connotano la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prescelta la quale comporta che la proposta abbia



contenuto libero e possa prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma; e di più, la circostanza che, a norma dell'art. 67 comma 3 CCII, è ammessa la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

Ne discende come, nella libertà dei contenuti della proposta, il creditore non debba necessariamente prevedere per i finanziamenti la corresponsione degli interessi, peraltro sospesi ai fini del concorso dal deposito della proposta, che possono essere stralciati o dilazionati senza ulteriori interessi aggiuntivi.

Tutto quanto considerato, le osservazioni avanzate dal creditore [REDACTED] vanno respinte. Conclusivamente va osservato che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con l'ausilio dell'OCC nominato, dott. [REDACTED];

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà anche sottoponendole al GD ove opportuno ai sensi dell'art. 71 comma 1 CCII, nonché relazioni con cadenza semestrale sullo stato dell'esecuzione;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

CONFERMA la sospensione della procedura esecutiva immobiliare [REDACTED] pendente dinanzi all'intestato Tribunale e avviata in danno della ricorrente da [REDACTED] poiché pregiudizievole alla compiuta esecuzione del piano prospettato dai ricorrenti anche nell'ottica del rispetto della *par condicio creditorum*.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, [REDACTED]

Il Giudice
D.ssa Giuliana Filippello

